



LEGGE DI BILANCIO 2021

Le norme mancanti in materia di tributi
comunali

Pef e TARI

- Art. 172 tuel: le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
- ART. 1,169 legge 296/2006: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*
- Art. 53, comma 16, Legge 388/2000: *termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*

- Art. 1,683 legge 147/2013 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia,
- Il D.L. 34/2019 ha abrogato l'art.52 comma 2 D.Lgs 446/1997 (termini per i regolamenti). Abrogazione senza conseguenze in considerazione delle norme esistenti.
- E' possibile modificare la manovra tributaria dopo l'approvazione del bilancio di previsione ma entro il termine «legale» di approvazione dello stesso? Si ritiene di sì, anche con variazione di bilancio (Corte dei Conti Lombardia 216/2014). In precedenza la stessa Corte riteneva fosse necessaria una riadozione del bilancio (parere 431 del 3 ottobre 2012)
- Dopo i termini «legali» è possibile intervenire solo per porre rimedio a uno squilibrio di bilancio. Art. 193 TUEL

«Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2» (31 luglio)

Regole TARI 2020 non riproposte nella legge di bilancio 2021

- I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno **2020**, provvedendo entro il 31 dicembre **2020** alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il **2020**. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il **2020** ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021
- Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, **l'avviso di liquidazione e di accertamento**, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

- Parere sul PEF del revisore e «attestazione» del PEF
- Sono attività completamente diverse.
 - La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'Ente locale o, in alternativa, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443). L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Conguagli TARI

- CdC Basilicata parere 4/2019: impossibile conguagliare l'anno successivo costi non considerati nell'anno precedente, salvo eccezioni:

- Previste da specifiche disposizioni normative oppure
- Legate a eventi imprevedibili (es crediti inesigibili)

In caso contrario farei pagare agli utenti attuali costi pregressi (che magari non hanno contribuito a generare...)

Nota IFEL 2016 di parere contrario

Pagamenti TARI

- *Art. 15-ter dl 34/2019. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

◦ *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

d.Lgs 116/2020

- Non esistono più i rifiuti speciali «assimilati»
- Il Comune non può più disporre l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Al limite si può ipotizzare una limitazione quantitativa al conferimento (es giornaliera o settimanale) per evitare che il servizio «scoppi»
- Esistono solo rifiuti «urbani» (domestici e da altre fonti) e rifiuti «speciali»
- I rifiuti da utenze diverse dalle domestiche sono considerati «urbani» se sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (elencati dalla Legge)
- Se un'attività produce solo rifiuti speciali è esente dalla tassa (sia quota fissa che variabile) art. 1 comma 649 legge 147/2013
- Se un'attività produce rifiuti speciali e rifiuti urbani sarà soggetta a tassazione solo per una parte della superficie.
- Impatto sulle tariffe?

Canone unico

- Art. 1,816 legge 160/2019: dal 2021 canone PATRIMONIALE unico
- Sostituisce TOSAP, COSAP, ICPDPA, CIMP
- L'applicazione è subordinata all'istituzione del canone con regolamento di competenza del Consiglio Comunale
- In assenza di regolamento il canone non può essere applicato (e neppure ovviamente i tributi soppressi)
- Attenzione! Non è un'entrata tributaria quindi non si applica la retroattività al 1 gennaio ex legge 296/2006

Altre disposizioni

- Attenzione all'incremento solo apparente del FSC: aumenta per potenziamento servizi sociali ma spariscono i ristori per i tagli da spending review e c'è una nuova spending review che vale 100 mln dal 2023 al 2025.
- Proventi dei permessi a costruire destinabili a spesa corrente per emergenza covid (1,786)